

**DETERMINAZIONE n. DA21/ 47****del 8 Novembre 2012****DIREZIONE: AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA****SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI****UFFICIO: ATTIVITA' AMMINISTRATIVE****OGGETTO: D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., art. 208 - L.R. 19.12.2007 n° 45 s.m.i., art. 45. Ditta L.E.A. di Marsili Enrico & C. s.n.c.. Autorizzazione per la gestione di un impianto di recupero ubicato in via dell'Industria n. 6 del Comune di Martinsicuro (TE). Operazioni R13 - R12 - R3 di rifiuti non pericolosi. Variante sostanziale alla Determinazione Dirigenziale n. 47 del 20.04.2011.****IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

VISTA la Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, che abroga alcune precedenti Direttive;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152. "Norme in materia ambientale" e s.m.i., che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti ed in particolare l'art. 196 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativo alle competenze attribuite alle Regioni;

CONSIDERATO che la ditta L.E.A. di Marsili Enrico & C. s.n.c., con nota del 03.11.2011, acquisita dal SGR al prot.n. RA/228430 del 08.11.2011, ha avanzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 45 della L.R. 45/2007 e s.m.i., istanza di variante sostanziale alla **Determinazione Dirigenziale n. 47 del 20.04.2011** per la gestione di un impianto di recupero ubicato in via dell'Industria, n. 6 del Comune di Martinsicuro (TE), per operazioni di recupero (**R13 - R12 - R3**) di rifiuti non pericolosi;

VISTA la Direttiva del 09.04.2002 "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti", che prevede la nuova codifica dei rifiuti, pubblicata sulla G.U. n. 102, S.G. del 10.05.2002;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 29.07.2010, n. 31 "Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)", pubblicata sul BURA n.50 del 30/07/2010;

RICHIAMATO il D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 "Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" e s.m.i., per quanto applicabile;

VISTA la DGR n. 129 del 22.02.2006 "Individuazione delle tariffe a copertura degli oneri per lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni in applicazione delle seguenti disposizioni: D.Lgs. n. 36/2003, D.Lgs. n. 209/2003, D.Lgs. n. 133/2005 e D.Lgs. n. 151/2005";

VISTA la DGR n. 790 del 03.08.2007 "Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006" e s.m.i.;

RICHIAMATA la DGR n.1227 del 29.11.2007 "D.Lgs 3.04.2007, N. 152 e s.m.i. - Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti" e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 1192 del 04.12.2008 "L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 - Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti";



RICHIAMATA la DGR n. 778 del 11.10.2010 “*Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione*”;

VISTO il D.M. n. 145 del 01.04.1998 “*Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;

RICHIAMATO il D.M. n. 148 del 01.04.1998 “*Regolamento recante l’approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;

VISTA la Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 “*Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 212 del 11.09.1998;

PRESO ATTO della documentazione allegata alla suddetta istanza di autorizzazione avanzata dalla ditta L.E.A. di Marsili Enrico & C. s.n.c., con nota del 03.11.2011, composta dalla seguente documentazione:

1. **Relazione Tecnica** a firma della Dot.ssa Cristina Baldini e dell’Ing. Federica Principi, datata 20.10.2011;
2. **Tavola 1** – Layout di massima con aree stoccaggio rifiuti;
3. **Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica**, a firma del Dott. Geolo. Giovanni Marrone, datata Agosto 2009;
4. **Tavola** – Viabilità interna;
5. **Tavola** – Vincolo paesaggistico e archeologico aree protette;
6. **Tavola** – Vincolo idrogeologico, forestale, rischio frana e zone sismiche della Regione Abruzzo;
7. **Tavola** – Carta della vegetazione;
8. **Tavola** – Carta dell’uso del suolo;
9. **Tavola** – Carta idrogeologica - Legenda;
10. **Tavola 2** – Planimetria catastale/PRG/Rilievo, a firma del Geom Bearardo Ferri, datata Agosto 2009;
11. **Tavola** – Stralcio mappa catastale scala 1:2000, a firma del Geom. Mauro Ferri, datata 13.09.2007;
12. **Tavola 02** – Planimetria impianto antincendio, a firma del P.I. Francesco Cstelli, datata 13.12.2006;
13. **Tavola 01** – Impianto di illuminazione e potenza, a firma del P.I. Francesco Cstelli, datata 10.01.2007;

DATO ATTO che la variante sostanziale proposta consiste nell’aumento delle potenzialità di trattamento degli scarti di legno vergine e rifiuti di legno cellulosici da manutenzione verde (CER 030101, 030105 e 200201) da **8.000 t/a** a **18.000 t/a**, per una potenzialità complessiva dell’impianto di recupero pari a **30.940 t/a**;


EVIDENZIATO che il progetto di che trattasi non prevede alcun intervento di tipo edilizio ovvero l’aggiunta di nuovi macchinari, rientrando l’incremento delle potenzialità di trattamento nelle potenzialità proprie dell’impianto esistente ed autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 47 del 20.12.2011;

DATO ATTO che il SGR, con nota prot.n. 242209/RA del 01.12.2011, ha comunicato l’avvio del procedimento istruttorio ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/1990 e s.m.i. ed ha trasmesso gli elaborati progettuali sopra richiamati;

VISTA la nota prot.n. 2006/BN-VIA del 03.11.2011, acquisita dal SGR al prot.n. 230942 dell’ 11.11.2011, con la quale il Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale, in merito alla procedura di istanza di variante non sostanziale al Giudizio del CRR-VIA n. 1375 del 3.12.2009, ha trasmesso il **Giudizio del CRR-VIA n. 1868 del 25.10.2011** di presa d’atto di variante non sostanziale;

VISTA la nota prot.n. 16639 del 13.12.2011, acquisita dal SGR al prot.n. RA/1325 del 03.01.2012, con la quale il Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Teramo, ha trasmesso, relativamente al procedimento in argomento, il parere di competenza e nello specifico: “*omissis... l’area oggetto di intervento non è sottoposta a vincolo idrogeologico e pertanto nessuna prescrizione è dovuta a norma dell’art. 20 del R.D. del 16.05.1926 n.1126 .. omissis*”;

DATO ATTO che il SGR, con nota prot.n.135091 dell’11.06.2012, ha provveduto a convocare apposita Conferenza dei Servizi (CdS) in data 10.07.2012;



GIUNTA REGIONALE

VISTE le note prot.n. RA/7140413 del 15.06.2012 e RA/157452 del 05.07.2012, con le quali il SGR ha provveduto a convocare il Comune di Martinsicuro e la Ditta Ruzzo Reti SpA, che per mero errore materiale non erano stati ricompresi nella precedente nota prot.n. 135091 del 11.06.2012 del SGR;

VISTA la nota prot.n. 4986 del 06.07.2012, acquisita dal SGR al prot.n. RA/161948 dell'11.07.2012, con la quale l'ARTA - Distretto Provinciale di Teramo, ha espresso **parere favorevole** a condizione che: "omissis ... *si adottino tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e polveri e per limitare il dilavamento dei rifiuti stoccati all'aperto. .. omissis*";

VISTA la nota prot.n. 8682 del 2.07.2012, acquisita dal SGR al prot.n. RA/164711 del 13.07.2012, con la quale il Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Teramo, ha confermato quanto comunicato con nota prot.n. 16639 del 13.12.2011, acquisita dal SGR al prot.n. RA/1325 del 03.01.2012;

VISTA la nota prot.n. 17773 del 09.07.2012, acquisita dal SGR in sede di CdS, con la quale il Comune di Martinsicuro - Area Urbanistica, ha espresso **parere favorevole** con le seguenti precisazioni:

"omissis

- *dalla lettura della Relazione tecnica rimessa dalla ditta in data 22.06.2012 prot.n. 16177, sembrano essere presenti nell'area manufatti per i quali non risultano agli atti provvedimenti autorizzativi e pertanto non possono essere considerati utilizzabili ai fini della richiesta (Tav. 1 e pag 25: officina di riparazione e due tettoie) ed in merito ai quali l'ufficio si riserva di effettuare i dovuti accertamenti;*
- *l'area è sottoposta a vincolo paesaggistico, contrariamente a quanto affermato dalla medesima relazione, con decreto ministeriale di notevole interesse pubblico del 06.06.1977, pubblicato in G.U. il 13.07.1977 n. 189 ... omissis*";

PRESO ATTO del verbale della Conferenza dei Servizi del 10.07.2012;

VISTA la nota prot.n. 14163 del 26.07.2012, acquisita dal SGR al prot.n. RA/178127 del 31.07.2012, con la quale la ditta RUZZO RETI SpA ha espresso **parere favorevole** nel rispetto delle prescrizioni riportate nella stessa nota;

VISTA la nota del 10.08.2012, acquisita dal SGR al prot.n. RA/195160 del 03.09.2012, con la quale la ditta L.E.A. di Marsili Enrico & C. s.n.c., ha trasmesso appositi chiarimenti in relazione a quanto emerso in sede di CdS del 10.07.2012 ed, in particolare, a quanto richiesto dal Comune di Martinsicuro con nota prot.n. 17773 del 9.07.2012;

CONSIDERATO che il SGR con nota prot.n. RA/205860 del 17.09.2012, ha trasmesso il verbale della CdS del 10.07.2012, invitando gli Enti che non avevano ancora trasmesso il parere di competenza, ad inviarlo ai sensi di legge, nel termine di 30 giorni dalla notifica della stessa nota;

VISTA la nota prot.n. 23964 del 19.09.2012, acquisita dal SGR al prot.n. RA/210631 del 21.09.2012, con la quale il Comune di Martinsicuro - Area Urbanistica, ha comunicato che: "omissis... *si porta a conoscenza che in data 31.08.2012 prot. 22230 la ditta ha inoltrato istanza di Accertamento di Conformità della tettoia in carpenteria metallica presente nell'area eseguita in assenza di titolo abilitativi e che la medesima è in corso di istruttoria...*";

PRESO ATTO di quanto comunicato dal Comune di Martinsicuro - Area VI, con nota prot.n. 24985 del 27.09.2012, acquisita dal SGR al prot.n. RA/220901 del 04.10.2012;

RITENUTO che, in merito a quanto comunicato dal Comune di Martinsicuro con la nota prot.n. 17773 del 09.07.2012, la Ditta L.E.A. di Marsili Enrico & C. s.n.c. deve avviare le procedure di richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 relativamente all'attività di deposito merci; le aree interessate, nelle more della conclusione del suddetto procedimento, non possono essere utilizzate per le attività di cui al presente provvedimento;

VISTA la nota prot.n. RA/223999 del 08.10.2012, acquisita con pari protocollo in data 11.10.2012, con la quale il Servizio Genio Civile Regionale - Ufficio di Teramo ha espresso **parere favorevole** in quanto l'area interessata dall'impianto non ricade in area vincolata dal PAI e dal PSDA Abruzzo ed è ubicata ad una distanza maggiore di 10 (dieci) metri dal torrente "Lagozzo";

VISTA la nota prot.n. 3584 del 9.10.2012, acquisita dal SGR al prot.n. RA/235755 del 24.10.2012, con la quale la AUSL di Teramo ha espresso **parere favorevole** per il progetto di cui al presente atto;



EVIDENZIATO che la richiesta di autorizzazione di cui al presente provvedimento non comporta alcuna variazione impiantistica rispetto a quanto autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 47 del 20.04.2011;

RITENUTO pertanto, di procedere con il presente provvedimento al rilascio della mera fase di esercizio dell'impianto;

EVDENZIATO che all'atto dell'emanazione del presente provvedimento, comprensivo della fase di gestione dei rifiuti, delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici, si intende revocata la Determinazione Dirigenziale n. 47 del 20.04.2011;

EVIDENZIATO che nel presente provvedimento è ricompresa l'autorizzazione dello scarico delle acque di prima pioggia e che, pertanto, all'atto dell'emanazione dello stesso si intende revocata l'autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Ruzzo Servizi SpA n. 38163 del 27.12.2007 e s.m.i.;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazioni trasmessa ai sensi della DGR n. 1227 del 29.11.2007;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione prodotta dalla Ditta L.E.A. di Marsili Enrico & C. s.n.c., non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTA la Legge 14.09.1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1) di **APPROVARE** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 45 e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., il progetto proposto dalla Ditta L.E.A. di Marsili Enrico & C. s.n.c., con sede legale in via dell'Industria, n. 6 del Comune di Martinsicuro (TE), in variante sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. 47 del 20.04.2011, di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi ubicato in via dell'Industria n. 6 del Comune di Martinsicuro (TE), per operazioni di recupero **R3 - R12 - R13** di rifiuti non pericolosi, in un'area identificabile secondo le N.C.T. del Comune di Martinsicuro, Foglio n. 22, particella n. 599, superficie complessiva **6.780 mq**, in conformità agli elaborati tecnici e progettuali così costituiti:

1. **Relazione Tecnica** a firma della Dot.ssa Cristina Baldini e dell'Ing. Federica Principi, datata 20.10.2011;
2. **Tavola 1** – Layout di massima con aree stoccaggio rifiuti -
3. **Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica**, a firma del Dott. Geolo. Giovanni Marrone, datata Agosto 2009;
4. **Tavola** – Viabilità interna;
5. **Tavola** – Vincolo paesaggistico e archeologico aree protette;
6. **Tavola** – Vincolo idrogeologico, forestale, rischio frana e zone sismiche della Regione Abruzzo;
7. **Tavola** – Carta della vegetazione;
8. **Tavola** – Carta dell'uso del suolo;
9. **Tavola** – Carta idrogeologica - Legenda;
10. **Tavola 2** – planimetria catastale/PRG/Rilievo, a firma del Geom Bearardo Ferri, datata Agosto 2009;
11. **Tavola** – Stralcio mappa catastale scala 1:2000, a firma del Geom. Mauro Ferri, datata 13.09.2007;
12. **Tavola 02** – Planimetria impianto antincendio, a firma del P.I. Francesco Cstelli, datata 13.12.2006;
13. **Tavola 01** – Impianto di illuminazione e potenza, a firma del P.I. Francesco Cstelli, datata 10.01.2007;

2) di **AUTORIZZARE** la ditta L.E.A. di Marsili Enrico & C. s.n.c.:

- 2.1 all'esercizio, ai sensi del predetto art. 208 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., dell'impianto di cui al precedente punto 1);
- 2.2 ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiali pulverulento;



GIUNTA REGIONALE

2.3 lo scarico delle acque reflue di prima pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali dell'impianto in oggetto nel pubblico collettore sito in via dell'Industria – Martinsicuro (TE), nel rispetto delle prescrizioni di cui alla nota della Ruzzo Servizi SpA prot.n. 14163 del 26.07.2012, **Allegato 1**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di **REVOCARE** dalla data di emanazione del presente provvedimento, la Determinazione Dirigenziale n. 47 del 20.04.2011;

4) di **STABILIRE** che nell'impianto possono essere gestiti i seguenti rifiuti (CER) per le potenzialità istantanee e annue e le operazioni di recupero sotto riportate:

Macrotipologia	CER	Potenzialità istantanea (t)	Potenzialità annua (t/a)	Operazioni di Recupero
Scarti di legno trattati (segatura, trucioli, pannelli di truciolare, piallacci ecc), compresi imballaggi	030101, 030105, 030199, 150103, 170201, 191207, 200138	800	12.000	R12-R13
Scarti di legno vergine e rifiuti di legno cellulosici da manutenzione verde	030101, 030105, 200201	1.100	18.000	R13 - R3
Rifiuti plastici, compresi imballaggi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico - chirurgici	020104, 150102, 191204, 200139	15	100	R13
Rifiuti in metallo e cascami di lavorazione (ferro, alluminio, rame ecc.. e metalli misti), compresi imballaggi anche composti	100299, 100899, 110501, 110599, 120101, 120102, 120103, 120104, 120199, 150104, 150105, 150106, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 190102, 190118, 191002, 191203, 200140	40	400	R13
Vetro, compresi imballaggi	150107, 170202, 191205, 200102	25	140	R13
Carta e cartone compresi imballaggi e materiali assorbenti diversi da quelli di cui alla voce 150202	150101, 191201, 200101, 150203	20	300	R13
		Tot. 2.000	Tot 30.940	

5) di **STABILIRE** che l'autorizzazione di cui al **punto 2)** è condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. adottare tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e polveri e per limitare il dilavamento dei rifiuti stoccati all'aperto;
2. rispetto delle prescrizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 47 del 20.04.2011, salvo quanto modificato nel presente provvedimento;

6) di **PRESCRIVERE** che dalla data di emanazione del presente provvedimento, la ditta L.E.A. di Marsili Enrico & C. s.n.c., deve avviare presso il Comune di Martinsicuro, le procedure di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.



146 del D.Lgs 42/04, relativamente all'attività di deposito merci; le aree interessate, nelle more della conclusione del suddetto procedimento, non possono essere utilizzate per le attività di cui al presente provvedimento;

7) di **STABILIRE** che l'autorizzazione di cui al **punto 2)** è concessa per un periodo pari ad **anni 10 (dieci)** dalla data di emanazione del presente provvedimento;

8) di **PRECISARE** che l'autorizzazione di cui al **punto 2)** è prorogabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i.;

9) di **PRESCRIVERE** che per l'esercizio dell'impianto sia trasmessa la seguente documentazione:

9.1) garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito nel seguente punto 15);

9.2) nominativo del Responsabile Tecnico dell'impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche ed ai sensi delle disposizioni vigenti in merito;

9.3) data di avvio delle operazioni di cui al presente provvedimento;

10) di **PRESCRIVERE** che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

11) di **PRECISARE** che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

11.1) Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

11.2) Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

11.3) Devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

11.4) Devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

12) di **RICHIAMARE** la Ditta L.E.A. di Marsili Enrico & C. s.n.c. autorizzata, al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall'art. 189 (*Catasto dei rifiuti*) e dell'art. 190 (*Registro di carico e scarico*) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di Teramo ed all'ARTA - Distretto Provinciale di Teramo, di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla DGR n. 778 del 11.10.2010;

13) di **RICHIAMARE** la Ditta L.E.A. di Marsili Enrico & C. s.n.c. all'osservanza di quanto previsto dal D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 "*Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*" e s.m.i., per quanto applicabile;

14) di **DARE ATTO** che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208, comma 13 del D.Lgs. 03.04.2006 n° 152 e s.m.i. e dell'art. 45, comma 16 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

15) di **OBBLIGARE** la Ditta L.E.A. di Marsili Enrico & C. s.n.c., a prestare prima dell'avvio dell'impianto adeguate garanzie finanziarie ai sensi della DGR n. 790/2007 e s.m.i.;

16) di **FARE SALVI** eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia. Sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;

17) di **REDIGERE** il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di legge, alla L.E.A. di Marsili Enrico & C. s.n.c. con sede legale in via dell'Industria, n. 6 del Comune di Martinsicuro (TE);

18) di **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Comune di Martinsicuro (TE), all'Amministrazione Provinciale di Teramo, all'ARTA - Sede Centrale di Pescara e all'ARTA - Distretto Provinciale di Teramo;



REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

19) di **TRASMETTERE** ai sensi dell'art. 208, comma 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., copia del presente provvedimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;

20) di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.);

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

L'ESTENSORE
Marco Famoso

IL RESPONSABILE D'UFFICIO

Marco Famoso

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini

Cn

26 LUG. 2012



data

NS Rif.

14163

VS Rif.

Oggetto Ditta L.E.A. di Marsili Enrico & C. S.n.c. - Richiesta autorizzazione ai sensi dell'art. 208 D.lgs n. 152/2006 e s.m.i. - art. 45/2007. modifica sostanziale impianto di recupero rifiuti non pericolosi, già autorizzato con D.D. n. 47 del 20.04.2011.
(rif. Nota Regione Abruzzo al prot. RA/157432 del 05-07-2012 e ns. nota prot. 13158 del 10/07/2012). INVIO PARERE.



Regione Abruzzo
Direzione Affari della
Presidenza
Politiche legislative e
Comunitarie
Programmazione, Parchi,
Territorio,
Valutazioni Ambientali, Energia
Servizio Gestione Rifiuti
Via Passolanciano 75
Pescara

e p.c.

Spett.le Ditta L.E.A.
di MARSILI Enrico & C. S.n.c.
via Dell'Industria, 6
64014 Martinsicuro (TE)

In riferimento alla Determina Dirigenziale n. 47 del 20.04.2011 e alle note in oggetto, esaminata la documentazione tecnica inviata, si esprime

PARERE FAVOREVOLE

allo scarico delle acque reflue di prima pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali dell'impianto di recupero materiale legnoso sito in via dell'Industria - Martinsicuro (TE) nel pubblico collettore della stessa via, alle condizioni appresso indicate:

1. Lo scarico delle acque reflue di prima pioggia dovrà rispettare i limiti previsti nella tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza, scarico in rete fognaria, del D. Lgs. 152/06.
2. L'utente dovrà provvedere a proprie spese ad installare idonei sistemi e/o effettuare le necessarie operazioni che permettano il rispetto dei limiti di cui sopra.
3. Dovranno essere adottate le misure necessarie onde evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento.
4. Relativamente alle acque di dilavamento del piazzale di origine meteorica, potranno essere scaricate in pubblica fognatura solo le acque di prima pioggia come definite dalla L. R. 31 del 29/07/2010 all'art. 12 comma 1, lett. a), ovvero i "primi 40 metri cubi di acqua per ettaro di superficie scolante servita dalla fognatura, per eventi meteorici distanziati tra loro di almeno sette giorni, restando escluse da tale computo le superfici coltivate".
5. Al fine di consentire quanto detto nei precedenti punti 4 e 5, dovrà essere utilizzato apposito pozzetto scolmatore o analogo sistema raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia.
6. Lo scarico delle acque di prima pioggia dovrà avvenire con continuità secondo le modalità stabilite in L.R. n. 31 del 29-07-2010, ovvero dal riempimento della vasca di raccolta, la stessa

Società a capitale interamente pubblico sottoposta al controllo analogo dell'ATO N. 5 TE

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2008 n. 10098/0

Via Nicola Dati, 18 - 64100 Teramo - Tel. 0861.3101 Fax 0861.243058 - C.F. P. IVA 01522960671

Posta certificata: protocollo@ruzzocert.it

dovrà essere resa libera per tutto il volume disponibile non prima e non oltre il settimo giorno successivo; la portata scaricata non dovrà superare il quantitativo massimo orario di 1 mc/ora. Durante le operazioni evacuazione delle acque di prima pioggia dalla vasca di raccolta, le ulteriori acque di seconda pioggia non dovranno confluire all'interno della vasca stessa, ma dovranno essere deviate mediante idoneo pozzetto scolmatore ad altro corpo ricettore.

7. Le acque definite di "seconda pioggia" dovranno essere smaltite verso corpi ricettori finali, con sistemi alternativi diversi dalla rete fognante pubblica acque nere, previa comunicazione all'Ente di competenza ai sensi della L.R. n. 31 del 29-07-2010, la cui copia dovrà essere trasmessa al Gestore.
8. L'utente è tenuto a provvedere a tutte le operazioni di manutenzione al fine di garantire il corretto funzionamento dei dispositivi di trattamento delle acque di prima pioggia, secondo le modalità e le scadenze temporali riportate nei relativi manuali tecnici di riferimento. I rifiuti eventualmente risultanti da tali attività dovranno essere gestiti secondo la normativa vigente, e le relative evidenze documentali dovranno essere rese disponibili a richiesta del Gestore.
9. E' fatto divieto di scarico diretto in pubblica fognatura di permeati, eluati e/o rifiuti solidi/liquidi risultanti dal trattamento; essi andranno recuperati o smaltiti con sistemi diversi dal recapito finale nella rete fognante pubblica acque nere e comunque in accordo con la vigente normativa sui rifiuti.
10. Il richiedente dovrà procedere all'installazione, dopo il sistema di raccolta e trattamento della 1° pioggia e subito prima del pozzetto di allaccio in pubblica fognatura, all'installazione di apposito misuratore di portata.
11. Con cadenza annuale, entro il 31 gennaio, il richiedente dovrà comunicare al Gestore i dati relativi alle letture e alle portate scaricate il pubblica fognatura.
12. In conformità a quanto previsto nel Regolamento per il Servizio di Fognatura e Depurazione, per lo scarico delle acque provenienti dal dilavamento meteorico del piazzale esterno impermeabilizzato, dovrà essere versato al Gestore un corrispettivo annuale calcolato, in relazione alla tariffa per depurazione e fognatura, sulla base dei quantitativi effettivamente scaricati.
13. Con cadenza annuale dovrà essere inviato al Gestore un certificato di analisi delle acque di scarico, relativo sia ai parametri previsti dalla tab. 3, allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 (scarico in pubblica fognatura).
14. Il punto di immissione degli scarichi in pubblica fognatura dovrà essere sempre accessibile all'organo tecnico di controllo.
15. E' assolutamente vietato allacciarsi direttamente sulla tubazione.
16. L'allaccio dovrà essere realizzato in corrispondenza del pozzetto posto subito a valle, nel senso di scorrimento della condotta, del punto di uscita del fognolo qualora esso si trovi ad una distanza non superiore ai trenta metri, o in caso contrario attraverso uno da realizzarsi.
17. Al limite della proprietà privata, prima del punto di immissione in pubblica fognatura e in ogni caso prima del ricongiungimento con la linea delle acque reflue derivanti dai servizi igienici, dovrà essere costruito un pozzetto di ispezione per le sole acque reflue di dilavamento, avente chiusura ermetica e delle dimensioni di mt. 0.80 x 0.80;
18. I pozzetti intermedi, come anche quelli di prescrizione, dovranno essere impermeabilizzati. I chiusini d'ispezione dovranno essere in ghisa o altro materiale idoneo non facilmente deteriorabile e le loro dimensioni minime dovranno essere di cm. 50 x 50.
19. I tubi di allaccio al pubblico collettore dovranno essere di materiale idoneo, impermeabili e di diametro non inferiore a mm. 160.
20. La pendenza minima dovrà essere non inferiore all' 1%.
21. La manutenzione ordinaria del fognolo, dovrà essere eseguita a totale cura e spese del richiedente, che dovrà assicurare il regolare deflusso dei reflui.

22. La ditta dovrà comunicare immediatamente al Gestore ogni eventuale disservizio che potrà comportare variazioni quantitative e qualitative del refluo scaricato.
23. In caso di inosservanza delle prescrizioni assegnate, ai sensi dell'art. 130 del D.lgs 152/06, si procederà, secondo la gravità dell'infrazione:
- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - alla revoca dell'autorizzazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
24. Per tutto quanto non espressamente detto, si rimanda alle prescrizioni del Regolamento per il servizio di fognatura e tutte quelle altre norme vigenti che disciplinano la materia.

Nella disponibilità ad ogni eventuale chiarimento si porgono i più cordiali saluti.

Il DIRETTORE GENERALE
Dr. Gian-Mario FABBI

